

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI **RSPP E DI MEDICO COMPETENTE'**(MC) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 9.4.2008 N.81

PROGETTO

C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Pietrasanta, li FEBBRAIO 2018

Il Tecnico:

Ing. Filippo Bianchi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di:

–**Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)** finalizzato al coordinamento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dagli art. 31 e 33 del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche;

–**Medico Competente,(MC)** sorveglianza sanitaria ed attività connesse previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche, nel rispetto degli obblighi previsti all'art. 25 del medesimo D.Lgs.

INDICE

Articolo 1	Oggetto e natura dell'appalto
Articolo 2	Elaborati
Articolo 3	Durata dell'appalto
Articolo 4	Condizioni e requisiti per la partecipazione
Articolo 5	Importo a base di gara
Articolo 6	Criteri dell'aggiudicazione
Articolo 7	Corrispettivo dell'appalto
Articolo 8	Invariabilità del corrispettivo
Articolo 9	Pagamento del corrispettivo
Articolo 10	Sospensione dei pagamenti
Articolo 11	Trattamento dei dati personali
Articolo 12	Penali
Articolo 13	Responsabilità contrattuali
Articolo 14	Risoluzione del contratto
Articolo 15	Cauzione
Articolo 16	Divieto di cessione del contratto e subappalto
Articolo 17	Stipula del contratto di esecuzione
Articolo 18	Imposta sul valore aggiunto
Articolo 19	Referenti del Comune
Articolo 20	Controversie - foro competente
Articolo 21	Norme finali

Art.1

OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

L'incarico ha per oggetto l'espletamento di 'Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione', (RSPP), del Medico Competente'(MC) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i..

L'attività suddetta interesserà i seguenti immobili comunali dove attualmente svolgono attività lavorativa i dipendenti dell'ente.

Municipio	P.zza Matteotti n° 29
Uffici distaccati	Via Martiri di S. Anna, n° 10
Uffici distaccati	Via Marconi, n° 3
Officina comunale	Via Garibaldi snc
Biblioteca Comunale	Via S.Agostino, n°1
Centro Professionale Osterietta	Via Osterietta
Museo Archeologico "Bruno Antonucci"	Palazzo Moroni P.zza Duomo

Il servizio si articola nelle seguenti attività:

- **Affidamento incarico di R.S.P.P**, nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall'art. 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:
 - 1) assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;
 - 2) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lvo 81/2008 , e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
 - 3) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
 - 4) revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
 - 5) informazione e formazione ai dipendenti dell'ente di cui all'art. 36-37del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
 - 6) partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico

competente , ai dirigenti e ai RLS;

- 7) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81e s.m.i.
- 8) sopralluoghi presso tutte le strutture dell'Ente
- 9) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipanico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti
- 10) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività
- 11) parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori
- 12) consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo
- 13) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza
- 14) predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- 15) assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza
- 16) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro
- 17) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant' altro necessario ai sensi della normativa vigente
- 18) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
- 19) aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno
- 20) aggiornamento dell'esposizione del personale al rischio vibrazioni
- 21) redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l'elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
- 22) corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza (n° 3 corsi/anno in loco)
- 23) eventuali corsi di formazione per borse lavoro, tirocini (n° 3 corsi/anno in loco)
- 24) formazione ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai sensi dell'art. 161 comma 2bis del D.to Lvo 81/2008, avente ad oggetto "Criteri generali di sicurezza relativi alle

procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”

- 25) corso di aggiornamento per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”RLS”(n° 1 corso/anno in loco);
- 26) corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti (n°2 corsi/anno in loco)
- 27) corso di aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti (n° 8 corsi in loco)
- 28) partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

Tutte le operazioni sopra indicate devono essere effettuate per ogni luogo di lavoro e dovranno essere ripetute in caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo sia motivo per l’impresa di pretendere maggiori compensi.

- **Affidamento incarico di MC nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008**, con i compiti previsti dall’art. 25 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:
 1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di

rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n.81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n.81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
10. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE INOLTRE:

- corsi di formazione per addetti di primo soccorso per lavoratori, dirigenti e preposti (n°3corsi/anno in loco)
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione

specifica;

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell' articolo 39, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Le visite mediche di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui ai punti precedenti, comprendono tutti gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 dell' art. 25 del D.lgs. 81/2008, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all' articolo 25, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell' Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall' articolo 53 del D.lgs. 81/2008.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai punti precedenti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

L'affidatario, dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dai Dirigenti preposti alle Funzioni di "Datore di Lavoro", e con il Dirigente del Servizio Gestione del Personale. L'affidatario dovrà svolgere la propria attività in autonomia presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e comunque laddove fosse necessaria la sua presenza per l'effettuazione delle prestazioni richieste.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie, coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti del comune di Pietrasanta inoltre dovrà elaborare il calendario degli accertamenti previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., comunicarlo al Servizio Gestione del Personale che provvederà alla convocazione dei dipendenti.

Il Medico Competente provvederà a redigere un calendario sanitario annuale, con l'indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, che risultano essere:

1. alla data odierna, almeno 180 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. tutti i dipendenti che nella vigenza del presente contratto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto a tempo indeterminato;
3. tutti i lavoratori che nella vigenza del presente contratto svolgeranno incarico a favore del Comune di Pietrasanta, con qualunque tipologia di contratto;

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE

Il Medico Competente per l'effettuazione delle visite mediche dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- Eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- Evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 gg.;
- Effettuare entro 5 giorni, le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- Informare tempestivamente i Datori di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.

Sarà cura dell'Ente trasmettere all'affidatario, gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Il Medico Competente, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza.

Di ogni visita dovrà redigere apposito verbale con indicate le conclusioni tratte, sottoscritto dal Medico stesso, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Datori di lavoro.

Art.2

ELABORATI

Tutti gli elaborati connessi alle attività indicati nei precedenti articoli dovranno essere forniti, in duplice copia, su supporto cartaceo e digitale compatibili con programmi Microsoft Office.

Il professionista si impegna ad introdurre tutte le modifiche che saranno suggerite dai diversi Datori di Lavoro e dai referenti del Comune provvedendo ad effettuare le variazioni e a consegnare gli elaborati corretti. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte che saranno necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.

Art.3

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dall'affidamento. L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs.50/16, la facoltà di rinnovare l'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto.

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 30 gg. agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art.4

CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 2 , e art. 46 del D.Lvo 50/2016 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all'art. 83 del D.Lvo 50/2016.

Oltre che all'articolo sopracitato si applicano, per le fattispecie in essi previste e se del caso, gli artt. 47 e 48 del Codice.

Si precisa che non essendo prevista nessuna differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, è ammessa, nel caso in cui l'operatore economico singolo volesse ricorrervi, la sola partecipazione di RTI orizzontali.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del Dlgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b).

Qualora partecipi una società e le figure professionali non siano dipendenti della società o non facciano parte della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la figura professionale mancante, in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, **i requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di R.S.P.P., nonchè eseguire il servizio medesimo.**

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti idoneità professionale ex art. 83 comma 2 e comma 3 D.Lgs 50/16:

a) Essere iscritto alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel presente bando;

In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se sociali anche al relativo ed apposito Albo Regionale.

Il requisito suddetto deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.

b) Requisiti tecnico professionali RSPP:

- Possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/08 e smi;
- **di aver assunto n° 3 incarichi , formalizzati da appositi contratti, come RSPP di durata non inferiore a anni 3 (tre), in enti locali e/o aziende pubbliche e/o private, che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti superiore a 170;**
- essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere supportata da un seconda figura sempre ricompresa nel proprio organico abilitata.
- in caso di società, la medesima sia agenzia formativa accreditata

c) Requisiti tecnico professionali MC:

1. Possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi;
2. Avere già ricoperto in PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ALMENO TRE COMUNI) l'incarico come M.C.
3. Avere già ricoperto in AZIENDE PRIVATE L'INCARICO COME M.C. (almeno TRE aziende)

2) Requisiti economici-finanziari ex art. 83 comma 4 e comma 5 D.Lgs 50/16:

- fornire idonea dichiarazione bancaria da cui risulti che l'operatore economico concorrente alla gara intrattiene con l'Istituto bancario corretti e regolari rapporti su base attive (c.d referenza bancaria).Il requisito suddetto deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici. In sede di gara i concorrenti dovranno produrre il suddetto documento datato e sottoscritto dal soggetto autorizzato dall'Istituto bancario che rilascia la suddetta dichiarazione.
- aver conseguito, nell'ultimo triennio, un fatturato pertinente l'incarico in questione di importo complessivo pari ad almeno € 100.000.
- fornire attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali

3) Requisiti tecnico-professionali ex art. 83 comma. 6 D.Lgs 50/16:

- **attestazione dello svolgimento negli ultimi tre anni (con indicazione di date e destinatari) di servizi analoghi a questo oggetto di gara sia come RSPP, che MC;**
- presenza all'interno dell'organigramma aziendale, di dipendenti/collaboratori in possesso della qualifica idonea all'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza , supporto alle attività di RSPP e di MC

I partecipanti possono comprovare l'esistenza dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto ai sensi del DPR 445/2000.

Art.5

IMPORTO A BASE DI GARA

A. L'importo a base d'asta complessivo per i tre anni per l'**ATTIVITA' DI RSPP**, è pari a € **21.000,00** escluso oneri previdenziali e iva

B. L'importo a base d'asta complessivo per i tre anni per l'**ATTIVITA' DI MC**, è pari a € **18.000,00** esente IVA ai sensi del dell'art. 10, comma 1, n. 18 - DPR 633/72.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs.50/16, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto pari ad € 39.000,00 + € 39.000,00 = € 78.000,00

Art.6

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi descritti nella seguente tabella:

Progr.	Criteri	Punteggio Massimo
1	Curriculum vitae RSPP E MC	40
2	Offerta tecnica – Competenze, titoli e reperibilità RSPP E MC	30
3	Offerta economica	30
TOTALE		100

Le valutazioni verranno più precisamente effettuate secondo le seguenti articolazioni dei punteggi:

1.CURRICULUM VITAE RSPPE MC

PUNTI 40

A. Precedenti incarichi presso COMUNI come R.S.P.P. e M.C.

(MAX 20 PUNTI)

INCARICHI PRESSO COMUNI	PUNTI
INCARICHI IN ALMENO 7 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO SUPERIORE A 25	20
INCARICHI IN ALMENO 7 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 21	18
INCARICHI IN ALMENO 7 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 14	16
INCARICHI IN ALMENO 6 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 18	13
INCARICHI IN ALMENO 6 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 12	11
INCARICHI IN ALMENO 6 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 6	10
INCARICHI IN ALMENO 5 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 15	9
INCARICHI IN ALMENO 5 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 10	8
INCARICHI IN ALMENO 5 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 5	7
INCARICHI IN ALMENO 4 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 12	6
INCARICHI IN ALMENO 4 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 8	5
INCARICHI IN ALMENO 4 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 4	4
INCARICHI IN ALMENO 3 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 9	3
INCARICHI IN ALMENO 3 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 6	2
INCARICHI IN ALMENO 3 COMUNI CON UN TOTALE COMPLESSIVO DI ANNI DI ATTIVITA' DI INCARICO MINIMO DI 3	1

B. Precedenti incarichi presso ENTI PUBBLICI (DIVERSI DA COMUNI) come R.S.P.P. e M.C. (MAX 10 PUNTI)

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI		PUNTI
INCARICHI IN OLTRE	25 ENTI	10
INCARICHI IN ALMENO	22 ENTI	9
INCARICHI IN ALMENO	20 ENTI	8
INCARICHI IN ALMENO	18 ENTI	7
INCARICHI IN ALMENO	15 ENTI	6
INCARICHI IN ALMENO	13 ENTI	5
INCARICHI IN ALMENO	10 ENTI	4
INCARICHI IN ALMENO	8 ENTI	3
INCARICHI IN ALMENO	5 ENTI	2
INCARICHI IN ALMENO	3 ENTI	1

C. Precedenti incarichi presso AZIENDE PRIVATE come R.S.P.P. e M.C. (MAX 10 PUNTI)

INCARICHI PRESSO AZIENDE PRIVATE		PUNTI
INCARICHI IN OLTRE	15 AZIENDE	10
INCARICHI IN ALMENO	13 AZIENDE	9
INCARICHI IN ALMENO	11 AZIENDE	8
INCARICHI IN ALMENO	9 AZIENDE	7
INCARICHI IN ALMENO	8 AZIENDE	6
INCARICHI IN ALMENO	7 AZIENDE	5
INCARICHI IN ALMENO	6 AZIENDE	4
INCARICHI IN ALMENO	5 AZIENDE	3
INCARICHI IN ALMENO	4 AZIENDE	2
INCARICHI IN ALMENO	3 AZIENDE	1

N.B.: IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DEL PUNTEGGIO INDICATO, DEVE ESSERE POSSEDUTO SIA PER INCARICHI DI RSPP SIA PER INCARICHI DI MC, QUALORA I REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO NON SIANO COINCIDENTI, SARA' ATTRIBUITO ALL'OPERATORE ECONOMICO IL PUNTEGGIO POSSEDUTO DALLA FIGURA PROFESSIONALE CON IL REQUISITO MAGGIORE

2.OFFERTA TECNICA – COMPETENZE E TITOLI:

PUNTI 30

**A. ATTIVITA' di Formazione: Corsi di Formazione BASE-SPECIFICA (DURATA 12 ORE)
(in base ACCORDO STATO-REGIONI e D.Lgs.81/08) presso enti pubblici (MAX PUNTI 5)**

CORSI DI FORMAZIONE BASE – SPECIFICA PRESSO ENTI PUBBLICI		PUNTI
CORSI ORGANIZZATI	OLTRE 15	5
CORSI ORGANIZZATI	DA 13 A 15	4
CORSI ORGANIZZATI	DA 10 A 12	3
CORSI ORGANIZZATI	DA 7 A 9	2
CORSI ORGANIZZATI	MENO DI 7	1

**B. ATTIVITA' di Formazione: Corsi ANTINCENDIO R.BASSO (DURATA 8 ORE)
(in base D.M.10.03.98 e D.Lgs.81/08) presso enti pubblici (MAX PUNTI 5)**

CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO ALMENO R. BASSO A PRESSO ENTI PUBBLICI		PUNTI
CORSI ORGANIZZATI	OLTRE 15	5
CORSI ORGANIZZATI	DA 13 A 15	4
CORSI ORGANIZZATI	DA 10 A 12	3
CORSI ORGANIZZATI	DA 7 A 9	2
CORSI ORGANIZZATI	MENO DI 7	1

C. ATTIVITA' di Formazione: Corsi di Formazione PREPOSTI (DURATA 12 ORE)
(in base ACCORDO STATO-REGIONI e D.Lgs.81/08) presso enti pubblici (MAX PUNTI 5)

CORSI DI FORMAZIONE PREPOSTI PRESSO ENTI PUBBLICI		PUNTI
CORSI ORGANIZZATI	OLTRE 15	5
CORSI ORGANIZZATI	DA 13 A 15	4
CORSI ORGANIZZATI	DA 10 A 12	3
CORSI ORGANIZZATI	DA 7 A 9	2
CORSI ORGANIZZATI	MENO DI 7	1

D. Partecipazione con attestazione a corsi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (MAX PUNTI 5)

PARTECIPAZIONE A CORSI E RELATIVA DURATA MINIMA			PUNTI
CORSI FREQUENTATI	OLTRE 15	E DURATA MINIMA 150 ORE	5
CORSI ORGANIZZATI	DA 13 A 15	E DURATA MINIMA 140 ORE	4
CORSI ORGANIZZATI	DA 10 A 12	E DURATA MINIMA 130 ORE	3
CORSI ORGANIZZATI	DA 7 A 9	E DURATA MINIMA 120 ORE	2
CORSI ORGANIZZATI	MENO DI 7	E DURATA MINIMA 100 ORE	1

E. REPERIBILITA' R.S.P.P E MC (INDICARE OLTRE AL almeno 2 nominativi) in caso di urgenza (MAX PUNTI 3)

REPERIBILITA' TELEFONICA IMMEDIATA PER CONSULENZA IN ORARI DI LAVORO E SUCCESSIVA PRESENZA PRESSO L'ENTE	PUNTI
REPERIBILITA' TELEFONICA IMMEDIATA E PRESENZA PRESSO L'ENTE ENTRO <u>4 ORE</u>	3
REPERIBILITA' TELEFONICA IMMEDIATA E PRESENZA PRESSO L'ENTE ENTRO <u>8 ORE</u>	2
REPERIBILITA' TELEFONICA IMMEDIATA E PRESENZA PRESSO L'ENTE ENTRO <u>24 ORE</u>	1

F. UBICAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA RISPETTO ALLA SEDE DEL COMUNE DI
PIETRASANTA (MAX 7 PUNTI)

Trattandosi di un servizio in cui la presenza per la risoluzione di eventuali problematiche è fondamentale, ne consegue che la vicinanza della sede operativa risulta logisticamente determinante per la più rapida risoluzione della problematica segnalata . Per tale motivo saranno valutate maggiormente le sedi operative più vicine di cui è stata dichiarata la disponibilità. Il concorrente dovrà indicare l'indirizzo completo e le relative coordinate, determinate con Google maps, della sede operativa nonché il tempo di percorrenza più veloce, determinato sempre da Google maps, tra la sede operativa e il punto fissato convenzionalmente dalla stazione appaltante con queste coordinate: 43°57'33.2"N 10°13'37.3"E ovvero Piazza Matteotti a Pietrasanta.

In base ai tempi risultanti saranno attribuiti i relativi punteggi.

Per disponibilità di sede operativa si intende effettiva alla data di presentazione dell'offerta. Pertanto non saranno valutate positivamente le offerte che genericamente dichiarano la “*promessa, in caso di aggiudicazione, ad affittare una sede operativa in zona*”. Il concorrente deve dimostrare, alla data di presentazione dell'offerta, di possedere una sede operativa di proprietà, oppure in locazione, oppure deve esibire un documento di impegno, da parte del locatore, di rendersi disponibile ad affittare al concorrente, per l'intera durata dell'appalto, una sede operativa adeguata allo scopo, con patto di esclusiva garantito almeno fino all'esito di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

In base ai tempo di percorrenza sopradeterminato, sarà attribuito il seguente punteggio:

Tempo di trasferimento da 0 a 30 minuti	7 punti
Tempo di trasferimento da 30 a 60 minuti	5 punti
Tempo di trasferimento da 60 a 90 minuti	2 punti
Tempo di trasferimento oltre 90 minuti	0 punti

IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PUNTO 3 SARÀ EFFETTUATO SULLA BASE DELL'OFFERTA ECONOMICA:

Fattore di valutazione	Punti	
<p>.OFFERTA ECONOMICA somma tra A.OFFERTA ECONOMICA RSPP B.OFFERTA ECONOMICA MC</p>	<p>Max 30</p>	<p>All'offerta col ribasso più basso, a prezzo fisso, rispetto al prezzo posto a base di gara, verranno attribuiti 30 punti; per le altre offerte si opererà una riduzione percentuale pari al rapporto tra in prezzo minimo offerto (ribasso maggiore) e il prezzo offerto.</p> <p>$P = 30 \times (Q_{min}/Q_i)$ Dove: Q_{min} = prezzo minimo offerto Q_i = prezzo offerto</p>

L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sommando i punti (totale max 100).

ELEMENTI		Fattori ponderali
A	Valutazione offerta tecnica	70
B	Valutazione offerta economica	30
TOTALE		100

Art. 7

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi Euro 39.000,00 più IVA.

Il valore complessivo dell'appalto, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni è pari all'importo di € 78.000,00 più oneri previdenziali e IVA se dovuti

Art. 8

INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio. La

diminuzione di prestazioni legate ad eventuali dismissioni di luoghi di lavoro a fronte di esternalizzazioni di servizi potranno essere compensate dalla costruzione/individuazione di nuovi luoghi di lavoro o, qualora ciò non si verificasse, da altre prestazioni concordate con il datore di lavoro.

Art. 9

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento è effettuato con rate trimestrali.

Il pagamento resta subordinato all'invio da parte della ditta aggiudicataria della relativa fattura elettronica. Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. A tale scopo l'operatore economico affidatario si impegna, entro 15 gg. dalla stipula del contratto, a comunicare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Pietrasanta uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della l. n. 136/2010, alle commesse pubbliche, dove il Comune di Pietrasanta effettuerà i pagamenti dovuti all'appaltatore. Tutti i movimenti finanziari saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

In tutti i casi in cui i pagamenti siano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, ciò comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà mediante determinazione del Responsabile del Servizio, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni.

Art. 10

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a mesi tre dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti dell'operatore economico, dipendenti dal contratto in corso con l'Ente appaltante. Se tali risultassero insufficienti, si agirà sulla cauzione.

Art.11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che tutti i dati forniti dall'operatore economico affidatario saranno utilizzati per le finalità di gestione del servizio anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Art.12

PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato e non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato l'Amministrazione applicherà all'appaltatore, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenze contro-deduzioni, una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 500,00.

L'applicazione delle penali previste nel presente articolo, non esime l'operatore economico affidatario dal rispondere degli ulteriori eventuali danni od oneri subiti dalla stazione appaltante, la quale potrà sempre avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno.

Art. 13

RESPONSABILITA' CONTRATTUALI

L'operatore economico affidatario dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per tutta la durata contrattuale. Lo stesso operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato nell'appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, assicurazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva la Società appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante la fornitura, le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa.

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti specificati nel presente capitolato speciale d'appalto, il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt. 108 del d.lgs 50/16 e ss.mm. ed integrazioni. Nei casi di risoluzione del contratto, l'ente appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, all'operatore economico affidatario, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che l'operatore economico affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente appaltante dà atto dell'intervenuta risoluzione.

Nei casi di cui al precedente comma, l'ente appaltante procede all'incameramento della cauzione ed alla richiesta dei danni conseguenti all'eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

L'operatore economico affidatario resta comunque tenuto, su richiesta dell'ente appaltante, a garantire la prosecuzione dell'appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto di subentro del nuovo fornitore.

Art.15

CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Dlgs sopra citato, vale a dire:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- (*oppure*) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, secondo periodo, l'importo garantito da tale cauzione o fideiussione è fissato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico deve presentare in sede di gara copia conforme all'originale delle relative certificazioni.

La garanzia deve obbligatoriamente prevedere in modo espresso:

- i dati identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto);
- "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune";
- estensione della durata della garanzia per il periodo di 1 (uno) anno dalla cessazione del rapporto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio (verifica di conformità), fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. Si applica in ogni caso l'art. 103, comma 5, del Dlgs 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'operatore economico affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Pietrasanta, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' fatto divieto affidare in subappalto le attività oggetto di affidamento.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.

Art. 17

STIPULA DEL CONTRATTO DI SECUZIONE

Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico dell'operatore economico affidatario. Sono altresì a carico dell'operatore economico affidatario i diritti di

segreteria nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio all'operatore economico affidatario nelle more della stipulazione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Dlgs 50/2016. Gli operatori economici concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso.

Art.18

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Anche l'offerta dell'operatore economico offerente non deve tener conto dell'IVA, se ed in quanto dovuta per legge.

Art.19

REFERENTI DEL COMUNE

Ogni Datore di Lavoro a supporto dell'attività in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha già individuato un referente istruttore tecnico dell'amministrazione, dei "Preposti e n° 1 R.L.S. per le attività connesse alla gestione del servizio.

Art.20

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Lucca e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Toscana.

Art.21

NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del c.c ed alle altre disposizioni vigenti in materia.